

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 30

Adunanza 22 luglio 2014

OGGETTO: RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO DA PARTE DI FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ENRICO MARELLO.
(U.I. € 10.848,24 – U.P. € 42.568,24)

Protocollo: 522 – 23340/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D'ACRI, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'imposta provinciale di trascrizione (meglio conosciuta con il suo acronimo IPT) è un tributo proprio provinciale derivato da normativa statale (art. 56 del D.lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446).
- **L'IPT è un'imposta in autoliquidazione.**
- **L'oggetto dell'imposta** è l'esistenza di un veicolo a motore che possa circolare (omologato), ai sensi del codice della strada.
- **Il presupposto impositivo** è la formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per il rilascio del certificato di proprietà (art. 93 e 94 del CdS).
- **Soggetto passivo d'imposta** è l'acquirente del veicolo.
- Con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
- La Provincia di Torino ha istituito con apposito regolamento l'imposta provinciale di trascrizione IPT, (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

Considerato che:

- Fino al 2011, la Società Fiat Group Automobiles SpA (meglio conosciuta con il suo acronimo di FIAT), nel caso di veicoli nuovi iscritti al PRA direttamente a proprio nome pagava l'IPT in autoliquidazione quale atto non soggetto ad IVA. Dal 2011 la FIAT ha cambiato strategia decidendo di richiedere l'applicazione come atto soggetto ad IVA.
- L'oggetto della controversia verte pertanto sulla corretta applicazione della tariffa, atti soggetti o non soggetti ad IVA, nel caso di veicoli nuovi iscritti direttamente al PRA a proprio nome dalla Fiat.
- In data 5 maggio 2011 la Provincia di Torino, a seguito di un incontro avvenuto con FIAT, trasmetteva al Ministero dell'Economia e delle Finanze una nota con la quale chiedeva di conoscere l'interpretazione autentica dell'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in caso di veicoli ceduti da una società al medesimo titolare dell'omologazione e da questi presentati all'immatricolazione; nessuna risposta veniva fornita a tale richiesta.
- Nel corso del 2012 la FIAT in una serie di incontri ribadiva nuovamente la sua tesi. In data 24 aprile 2012 la Provincia di Torino attribuiva un incarico *di assistenza stragiudiziale nella casistica di cui trattasi* al Prof. Avv. Enrico Marelo, Avvocato e Professore straordinario di diritto tributario dell'Università di Torino (deliberazione della Giunta Provinciale n. 356-3689/2012 e successiva determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. 32 –15085/2012 del 14 maggio 2012).
- In data 28 maggio 2012 la FIAT presentava al Ministero una propria richiesta di interpretazione.
- In data 19 giugno 2012 il Ministero dell'Economia e delle finanze con nota prot. 12704 esprimeva il proprio parere.
- In data 16 luglio 2012 prot. 507274 la Provincia di Torino, sulla base del parere dell'Avvocato Marelo, presentava le prime controdeduzioni alla tesi del MEF.
- In data 1 agosto 2012 n. prot. 609564, a seguito di un incontro della Provincia di Torino presso il MEF, veniva inviata una seconda nota.
- In data 13 dicembre 2012 il MEF, prot. 27507 richiedeva al Ministero dei Trasporti, di sapere se i beni oggetto di cessione possano essere considerati veicoli.
- In data 28 gennaio 2013, il Ministero dei Trasporti, Direzione Centrale della Motorizzazione, con nota 2371 del 28/01/2013 esprimeva il proprio parere. La risposta si basava su una disamina di tipo tecnico.

Valutato che ad oggi la questione oggetto della controversia non è stata ancora risolta dal punto di vista del suo presupposto giuridico tributario legato al concetto di ***veicolo a motore che possa circolare ai sensi del codice della strada***. In tale contesto gli art. 93 e 94 del CdS prevedono esplicitamente che il veicolo a motore (non veicolo generico di prova) deve essere oggetto di immatricolazione e comunque di preventiva omologazione, per poter circolare; nel caso concreto chi omologa coincide con chi fa costruire il manufatto.

Preso atto che fra fine 2012 ed inizio 2013 la FIAT presentava tre richieste di rimborso:

Richieste di rimborso	Importo richiesto	periodo di riferimento
prima	172.602,00	Dal 28/11/2007 al 31/12/2007
seconda	174.134,00	Dal 21/01/2008 al 31/03/2008
terza	5.169.760,00	Dal 01/04/2008 al 31/12/2011
Totale	5.516.496,00	

Constatato che, la Fiat Group Automobiles SpA. ha proposto il ricorso in Commissione Tributaria provinciale di Torino (atto pervenuto il 27 giugno 2014) avverso il silenzio rifiuto della prima richiesta di rimborso di euro 172.602,00;

Occorre pertanto, per le ragioni su espresse, costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente.

Rilevato che il vigente Regolamento della "riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all'art. 33, C. 1, che "la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura";

Vista la nota prot. 109655 del 02 luglio 2014 con la quale il Servizio Avvocatura comunica che: *".. nel processo tributario l'assistenza tecnica, ai sensi del D.lgs. 546/92, non richiede il necessario patrocinio di un legale, in conformità ai criteri da tempo adottati dall'Ente per la gestione dei ricorsi tributari (n correlazione alla persistente grave carenza di organico di avvocati interni, in rapporto all'ingente carico di cause che esigono la difesa di un avvocato), spetterà al Servizio tributi provvedere alla difesa in giudizio dell'Amministrazione, avvalendosi dei propri dirigenti/funzionari ovvero, nella sussistenza dei presupposti, mediante incarico a professionista esterno"*. Ritenuto che ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 546/92 l'Ente locale può stare in giudizio mediante il dirigente del Servizio tributi, ma considerata la complessità della materia e in relazione all'entità della somma accertata, si ritiene necessario l'assistenza legale di un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ai fini di difendere efficacemente gli interessi dell'Ente.

Preso atto che la legge sulle disposizioni attuative per le città metropolitane e le province (legge del 7 aprile 2014, n. 56) stabilisce che il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale restino in carica per ***l'ordinaria amministrazione*** e per gli ***atti urgenti e improrogabili*** (art.1, c 14), nei limiti di quanto disposto ***dall'art. 163, comma 2***, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Nel caso in questione, la costituzione in giudizio avverso un ricorso in Commissione Tributaria permette all'ente di esporre le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed indica le prove di cui intende avvalersi (art.23 del Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.). Pertanto il relativo incarico di assistenza legale rientra: tra le attività di ordinaria amministrazione in relazione alla gestione attiva tributaria dell'ente locale; nella tipologia dell'urgenza e improrogabilità in quanto attività strettamente connessa alle tempistiche (60 giorni dalla notifica) dell'iter procedurale amministrativo di opposizione ad un ricorso in commissione tributaria, ai sensi dell'art.23 del Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.. Inoltre, la mancata opposizione determina un'impossibilità di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice tributario al fine di evitare che sia arrecato un danno immediato patrimoniale all'Ente (art. 163 c. 2 del Dlgs 18/8/200, n. 267 e s.m.i.).

In tale contesto, preso atto della nota dell'Avvocatura provinciale, si ritiene opportuno affidare l'incarico allo stesso Avvocato che già aveva efficacemente seguito la Provincia nella parte stragiudiziale della controversia. Prof. Avv.to Enrico Marellò (Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X con Studio in via Ottavio Revel, 16 – Torino).

Preso atto infine che si può facilmente desumere che a breve potrebbero essere presentati anche i ricorsi sulle altre due richieste di rimborso, richieste che presentano gli stessi presupposti e che si differenziano solo per il differente periodo temporale a cui si riferiscono.

Istanze presentate	Importo	periodo di riferimento
prima	172.602,00	Dal 28/11/2007 al 31/12/2007
seconda	174.134,00	Dal 21/01/2008 al 31/03/2008
terza	5.169.760,00	Dal 01/04/2008 al 31/12/2011
Totale	5.516.496,00	

Si è richiesto allo stesso Avvocato la presentazione, del tutto non impegnativa per l'Ente, di un preventivo suddiviso in tre parti:

- una per l'attuale ricorso;
- le altre per i due successivi potenziali ricorsi.

Lo scopo è quello di creare un'economia di scala nel costo della parcella ottenendo una percentuale di sconto progressivo sulla tariffa forense. Ovviamente i secondi due preventivi costituiscono un debito contabile solo nella misura in cui il ricorso sia poi effettivamente presentato da FIAT.

Constatato che in data 09/07/2014 l'Avv.to Marelo ha presentato il preventivo, depositato agli atti, di complessivi euro 53.416,48 così suddivisi:

- euro 10.848,24, di cui: euro 8.550,00 per prestazioni professionali, euro 342,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 1.956,24 per il primo ricorso (valore della controversia 172.602,00) ;
- euro 10.848,24, di cui: euro 8.550,00 per prestazioni professionali, euro 342,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 1.956,24 per il potenziale secondo ricorso (valore della controversia 174.134,00);
- euro 31.720,00, di cui: euro 25.000,00 per prestazioni professionali, euro 1.000,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 5.720,00 per il terzo ricorso (valore della controversia 5.169.760,00);

Ritenuto che il preventivo sia congruo in quanto presenta rispetto alle tabelle forensi previste con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 10 marzo 2014, n. 55:

- una riduzione del 20% sul primo e secondo ricorso;
- una riduzione del 36% sul terzo ricorso.

Questa l'analisi di convenienza economica:

Compensi da tabelle forensi	PRIMA		SECONDA		TERZA		TOTALE (*)
Decreto 10/03/2014		10.715,00		10.715,00		39.114,29	60.544,29
Riduzioni	-20%	-2.143,00	-20%	-2.143,00	-36%	-14.081,14	-18.367,14
Importo netto		8.572,00		8.572,00		25.033,15	42.177,15
arrotondamento							-77,15
Importo da preventivo		8.550,00		8.550,00		25.000,00	42.100,00

(*) al netto degli oneri CPA e IVA

IMPORTO BASE DELLE TABELLE FORENSI	60.544,29
IMPORTO EFFETTIVO PRESENTATO	42.100,00
RIDUZIONE OFFERTA effettiva -20% e -36%	-18.367,14
Arrotondamento offerto	-77,15
	-18.444,29

Richiamato il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 64 dove viene indicato che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi di patrocinio difesa in giudizio dell’Ente;

Rilevato che la spesa complessiva di € 53.416,48 trova copertura finanziaria sul capitolo 53 del PEG del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che l’11 giugno 2014 è stato acquisito il documento di regolarità contributiva dalla Cassa Forense (prot. 99679 PEC) dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi e che rispettivamente l’INPS e l’INAIL in data 13 giugno 2014 e 16 giugno 2014, hanno dichiarato che non risultavano posizioni a carico dell’avv. Marellò;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, resi a scrutinio segreto limitatamente al punto 2 del dispositivo,
la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, la costituzione e resistenza in giudizio della Provincia di Torino avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino nel primo ricorso proposto da Fiat Group Automobiles SpA e nei due successivi, nel caso venissero notificati;
2. di affidare, in relazione al punto precedente, il patrocinio all’Avvocato Enrico Marellò dello Studio Marellò e Salvati, Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X con Studio in via Ottavio Revel, 16 – Torino;
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente il perfezionamento degli aspetti contabili relativamente alla seconda e terza richiesta di rimborso, al momento della presentazione del ricorso da parte di FIAT;
4. di applicare la spesa di euro 10.848,24 di cui: euro 8.550,00 per prestazioni professionali, euro 342,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 1.956,24 relativa al primo ricorso presentato da Fiat, sul capitolo 53 del PEG del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403;

5. di prenotare la spesa relativa di 42.568,24 euro, relativa agli altri due ricorsi, sul capitolo 53 del P.E.G. del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403 come di seguito indicato:
 - euro 10.848,24, di cui: euro 8.550,00 per prestazioni professionali, euro 342,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 1.956,24 per il secondo ricorso;
 - euro 31.720,00, di cui: euro 25.000,00 per prestazioni professionali, euro 1.000,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 5.720,00 per il terzo ricorso;
6. di dare atto che l'affidamento di cui al punto 2) esula dal campo di applicazione del comma 2, art. 46 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta